

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA  
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 2023/2024**

Ricorso della Società Lib. Mis. Montale codice 008999 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 618 del 26/02/2024, Divisione Regionale 1, Gara n. 759: MARIO BRESCHI inibizione determinata dal 26/02/2024 al 10/03/2024 per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori e per mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una società [art. 35,3 RG, art. 35, 4 R G]. Per responsabilità oggettiva al comportamento a fine gare di giocatori della squadra di Montale

**LETTO**

il ricorso;

**ESAMINATA**

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

**SENTITO**

Il primo arbitro, che ha riferito lungamente sulle circostanze con dovizia di particolari e confermato in pieno quanto descritto nell'allegato al rapporto arbitrale;

**RITENUTO**

Che non sono emersi dall'istruttoria elementi tali da giustificare la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo impugnato,

**PQM**

Respinge il ricorso e dispone l'incameramento della tassa reclamo

Firenze, 29 febbraio 2024

La Corte Sportiva d'Appello

Mario Parducci

Marco Rossi

Beatrice Bechi

Originale firmato agli atti.